

ONERI DEDUCIBILI, SPESE DETRAIBILI

SANITARIE PER MEZZI NECESSARI DEI DISABILI

01. NOZIONE

Alcune spese ed oneri, tassativamente elencati dalle norme legislative, possono avere un effetto positivo sulle imposte da versare poiché ne è permessa la deduzione dal reddito imponibile oppure la detraibilità dall'imposta dovuta.

Esiste una basilare differenza fra **spesa detraibile** ed **onere deducibile**.

RICORDA: per **deducibile** s'intende un onere che si porta in diminuzione dal **reddito complessivo**, successivamente si calcola l'imposta.

RICORDA ANCORA: per **detraibile** s'intende quando si porta in diminuzione **dall'imposta**, una percentuale della spesa sostenuta.

Va chiarito per rispondere a molte domande poste, **oneri e spese nella generalità dei casi, salvo rare eccezioni** (es.: affitto giovani agricoltori) **non danno diritto a rimborsi d'imposta**; se la percentuale da portare in diminuzione dall'imposta supera l'imposta stessa, semplicemente questa viene azzerata ma non si procede con alcun rimborso.

01. L'ONERE O LA SPESA DI QUESTA SCHEDA

ONERE E/O SPESA	SANITARIE PER I MEZZI NECESSARI PER L'ACCOMPAGNAMENTO, LA DEAMBULAZIONE, LA LOCOMOZIONE, IL SOLLEVAMENTO E I SUSSIDI TECNICI INFORMATICI DEI DISABILI (SPESE)
Norma legislativa	(Art. 15, comma 1, lett. c)
Deducibile/Detraibile	Detraibile
Misura	19%
Rigo della Dichiarazione	RP 3
Rigo del Modello 730	E3

DOCUMENTI DA CONSERVARE

<p>Acquisto, affitto e manutenzione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> -poltrone e carrozzelle -stampelle e altre attrezzature necessarie alla deambulazione -attrezzi necessari per il sollevamento di inabili e non deambulanti 	<p>Fattura/ricevuta fiscale relativa alla spesa sostenuta intestata alla persona con disabilità o al familiare, di cui il disabile risulta a carico fiscalmente, che ha sostenuto l'onere.</p> <p>Certificazione attestante la minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, rilasciata dalla Commissione di cui all'art. 4 della legge n.104 del 1992 o da Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra. Per i grandi invalidi di guerra di cui all'art. 14 del T.U. n. 915 del 1978, e per i soggetti ad essi equiparati, è sufficiente presentare il provvedimento definitivo (decreto) di concessione della pensione privilegiata.</p> <p>E' possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità.</p>
<p>Acquisto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> -arti artificiali -apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale 	
<p>Trasformazione dell'ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzella</p>	
<p>Trasporto in autoambulanza della persona con disabilità</p>	
<p>Trasporto del disabile effettuato dalla ONLUS o da altri soggetti che hanno tra i propri fini istituzionali l'assistenza ai disabili</p>	
<p>Costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne all'abitazione</p>	

<p>Biciclette elettrica a pedalata assistita per soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti</p>	<p>Fattura/ricevuta fiscale relativa alla spesa sostenuta intestata alla persona con disabilità o al familiare, di cui il disabile risulta a carico fiscalmente, che ha sostenuto l'onere.</p> <p>Certificazione relativa al riconoscimento della situazione di handicap o di invalidità da cui risultino le ridotte o impedito capacità motorie.</p> <p>Certificazione rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la bicicletta e la menomazione di cui è affetto il soggetto.</p> <p>E' possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità.</p>
--	--

<p>Acquisto di sussidi tecnici informatici (fax, modem, computer, telefonino, telefoni a viva voce, schermi a tocco, tastiere espanse e costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico, componenti di cucine per facilitare il controllo dell'ambiente)</p>	<p>Fattura/ricevuta fiscale relativa alla spesa sostenuta intestata alla persona con disabilità o al familiare, di cui il disabile risulta a carico fiscalmente, che ha sostenuto l'onere.</p> <p>Certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio serve per facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione della persona disabile o specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione di cui è affetto il soggetto, richiesta dal D.M. 14 marzo 1998 per l'aliquota IVA agevolata.</p> <p>Certificazione attestante la minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, rilasciata dalla Commissione di cui all'art. 4 della legge n.104 del 1992 o da Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra. Per i grandi invalidi di guerra di cui all'art. 14 del T.U. n. 915 del 1978, e per i soggetti ad essi equiparati, è sufficiente presentare il provvedimento definitivo (decreto) di concessione della pensione privilegiata.</p> <p>E' possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità</p>
---	--

Per queste spese **la detrazione del 19 per cento spetta sull'intero importo** e può **essere fruita anche dal familiare del disabile che ha sostenuto la spesa**, a condizione che il disabile sia **fiscalmente a suo carico**.

Indicare l'importo delle spese per i mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione, sollevamento delle persone con disabilità, e le spese per i sussidi tecnici e informatici per l'autosufficienza e integrazione delle persone con disabilità.

A titolo di esempio possono essere ricomprese le spese sostenute per:

1.	il trasporto in autoambulanza del disabile in quanto spesa di accompagnamento (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto rientrano, invece, tra le spese sanitarie e possono essere detratte solo per la parte eccedente l'importo di euro 129,11);
2.	il trasporto del disabile effettuato dalla ONLUS, che ha rilasciato regolare fattura per il servizio di trasporto prestato (Circolare 24.04.2015 n.17, risposta 1.4), o da altri soggetti che hanno tra i propri fini istituzionali l'assistenza ai disabili (ad es. il Comune);
3.	l'acquisto o l'affitto di poltrone e carrozzelle per inabili e minorati non deambulanti;
4.	l'acquisto di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
5.	l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
6.	la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni (Circolare 15.05.1997 n. 137, risposta 2.1, e Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 5);
7.	l'adattamento dell'ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella;
8.	l'installazione e manutenzione della pedana di sollevamento installata nell'abitazione del soggetto con disabilità (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.1.2);
9.	l'acquisto della pedana sollevatrice da installare su un veicolo ammesso alla detrazione senza vincolo di adattamento in quanto destinato al trasporto delle persone affette da disabilità grave (Risoluzione 9.04.2002 n. 113);
10.	l'acquisto di telefonini per sordi (Circolare 1.06.1999 n.122, risposta 1.1.11);
11.	l'acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa (Circolare 6.02.2001 n. 13) e i costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico (Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.2.5);
12.	l'acquisto di cucine, limitatamente alle componenti dotate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, preposte a facilitare il controllo dell'ambiente da parte dei soggetti disabili, specificamente descritte in fattura con l'indicazione di dette caratteristiche.

NOTA: per le spese indicate ai punti 6, 7 e 8 si può fruire della detrazione solo per la parte che eccede quella per la quale si fruisce della detrazione di cui all'art. 16-bis del



TUIR, stabilita per il 2018 nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche.

Per le spese indicate ai punti 10, 11 e 12, si può fruire della detrazione soltanto se sussiste il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico informatico e lo specifico handicap.

L'agevolazione può essere riconosciuta anche per l'acquisto di bicicletta elettrica a pedalata assistita, anche se non ricompresa tra gli ausili tecnici per la mobilità personale individuati dal nomenclatore tariffario delle protesi, da parte di soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti a condizione che il disabile produca, oltre alla certificazione di invalidità o di handicap rilasciata dalla Commissione medica pubblica competente da cui risulti la menomazione funzionale permanente sofferta, la certificazione del medico specialista della ASL che attesti il collegamento funzionale tra la bicicletta con motore elettrico ausiliario e la menomazione.

In questo rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 3 nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica

